

Città metropolitana di Torino

Variante non sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Torrente Orco in Comune di Cuorgnè in capo a Soc. Cuorgnè s.r.l.

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5440 del 1/9/2023:

"Il Dirigente
(... omissis ...)
DETERMINA

- 1) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 30/08/2023 rep. n. 92, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; che recepisce le varianti ad alcune clausole e disposizioni del disciplinare principale della concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco in Comune di Cuorgnè ad uso energetico assentita alla Cuorgnè srl - P.IVA 07214160967, con D.D. n. 546-271650/2002 del 07.11.2002 e successive modifiche approvate con D.D. n. 237-24445 del 1/4/2008 e D.D. n. 410-7972 del 24/5/2017 i nuovi parametri risultano essere i seguenti: portata massima 22.000 l/sec, portata media 10.740 l/s, salto mt 26,63 con conseguente potenza nominale media prodotta kW 2803;
- 2) di dare atto che, per quanto espresso in premessa, per la variata potenza nominale media di concessione l'impianto di produzione rientra ora tra le piccole derivazioni energetiche (< 3000 kW) e pertanto il nuovo codice pratica è BTO316/246 rimanendo invariato il codice utenza TO00810;
- 3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata delle disposizioni contenute nel disciplinare suppletivo rispetta il termine di scadenza della concessione accordata con la D.D. n. 546-271650/2002 del 07.11.2002, di anni trenta successivi e continui decorrenti dal 01.08.2002;
- 4) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi, risultante dai variati parametri di concessione; in particolare il canone annuo determinato in ragione di kW 2803, sostituisce i canoni dovuti in ragione della concessione citata in premessa; la Società dovrà corrispondere il canone per l'anno 2023 in ragione della richiesta aggiornata dalla Regione Piemonte nei termini indicati nel disciplinare suppletivo;
- 5) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del T. Orco, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale, risultante dai variati parametri di concessione;
- 6) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città metropolitana di Torino e Comuni di Cuorgnè, Castellamonte e Pont C.se), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale, risultante dai variati parametri di concessione;
- 7) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla

corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

9) che il canone e i sovracannoni di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

10) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino”.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 30/8/2023

"(... omissis ...)